



DISEGNO DI LEGGE 27 settembre 2017, n. 216

Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di prevenzione, vigilanza e soccorso pubblico nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale. Modificazione della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

D'iniziativa dei consiglieri **Pietro De Godenz, Gianpiero Passamani e Mario Tonina** (Unione per il Trentino)

Presentato il **27 settembre 2017**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 27 settembre 2017, n. 216

Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di prevenzione, vigilanza e soccorso pubblico nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale. Modificazione della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

INDICE

- Art. 1 – *Finalità e principi*
- Art. 2 – *Oggetto*
- Art. 3 – *Organizzazione ed espletamento dell'attività*
- Art. 4 – *Formazione ed attività specialistiche*
- Art. 5 – *Finanziamento delle attività*
- Art. 6 – *Convenzione*
- Art. 7 – *Disciplina di attuazione*
- Art. 8 – *Abrogazioni*
- Art. 9 – *Disposizione finanziaria*

Art. 1 *Finalità e principi*

1. Nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, questa legge disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del soccorso specialistico, della prevenzione e vigilanza degli incidenti nella pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopi turistici, sportivi, ricreativi, culturali, professionali o lavorativi del territorio montano, dell'ambiente ipogeo e delle zone ostili ed impervie del territorio provinciale, quali obiettivi cui la Provincia, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente carattere di pubblico interesse.

2. Le operazioni di soccorso specialistico in montagna, nell'ambiente ipogeo ed in quelli ostili ed impervi di cui al comma 1 si basano sull'attività di personale qualificato e certificato in grado di operare in detti ambienti in virtù della conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche morfologiche ed ambientali, delle tecniche di movimentazione, progressione e gestione della sicurezza, della presenza strutturata ed organizzata sul territorio provinciale.

3. Nello svolgimento di quanto previsto dal comma 1 la Provincia, anche in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) e alla legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), si avvale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico–servizio provinciale trentino, di seguito denominato CNSAS-TN quale componente e struttura operativa del sistema provinciale di protezione civile.

Art. 2
Oggetto

1. Fatte salve le competenze delle altre strutture operative della protezione civile ai sensi della legge provinciale n. 9 del 2011, le attività previste da questa legge consistono, in particolare:

- a) nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale;
- b) nel concorso all'individuazione dei rischi presenti in tali ambienti e nella determinazione delle zone del territorio provinciale soggette a tali rischi;
- c) nella promozione e nell'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione ed alla divulgazione della cultura della prevenzione degli incidenti attraverso la gestione del rischio, ivi compreso l'insegnamento delle relative tecniche gestionali, nonché alla conoscenza dell'attività svolta dal CNSAS-TN;
- d) nella formazione ed addestramento alla prevenzione degli incidenti, alla conoscenza ed all'uso delle relative tecniche di soccorso;
- e) nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative in vista della ricerca, del salvataggio, del soccorso degli infortunati e del recupero dei caduti in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio;
- f) nella risoluzione delle emergenze mediante l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento di interventi di ricerca, recupero, trasporto e soccorso, anche sanitario, in modo coordinato con i competenti servizi provinciali in montagna, nell'ambiente ipogeo nonché nelle zone ostili ed impervie del territorio anche mediante utilizzo di mezzi terrestri, aerei ed unità cinofile;
- g) nella partecipazione mediante proprio personale tecnico componente gli equipaggi al servizio provinciale di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Helicopter Emergency Medical Service Search and Rescue (HEMS SAR) sulla base di apposite convenzioni e in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Provincia;
- h) nel concorso alla rilevazione ed allo studio di dati ambientali;
- i) in ogni altra attività diretta a prevenire o attenuare le conseguenze derivanti dalle situazioni di danno o pericolo per l'ambiente, le persone, gli animali o le cose nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone ostili ed impervie del territorio provinciale con esclusione delle grandi emergenze o calamità ed in rapporto funzionale e coordinato con le altre strutture operative della protezione civile provinciale disciplinate dalla legge provinciale n. 9 del 2011.

2. In accordo con gli enti proposti e sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 6 l'attività di cui al comma 1 può, altresì, riguardare:

- a) le operazioni di evacuazione delle linee sugli impianti di risalita, l'addestramento e il perfezionamento del personale degli esercenti tali impianti;
- b) il servizio di trasporto degli infortunati sulle piste da sci ed il loro avviamento ad un centro medico ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987), nonché l'addestramento e il perfezionamento del personale addetto.

Art. 3

Organizzazione ed espletamento dell'attività

1. Per lo svolgimento di quanto previsto dall'articolo 2 il CNSAS-TN opera con autonomia organizzativa, gestionale ed operativa, provvedendo a dotarsi di beni, strumenti e modelli organizzativi e gestionali adeguati ad assicurare continuità ed efficienza alla propria azione e a mantenerli nel rispetto dei principi e degli obblighi contenuti nelle leggi statali e provinciali.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 la Provincia si coordina attraverso i servizi provinciali interessati con il CNSAS-TN per definire tutti gli aspetti, ivi compresi quelli di carattere sanitario, legati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

Art. 4

Formazione ed attività specialistiche

1. Ferme le competenze dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5 della legge n. 74 del 2001 alla formazione, certificazione e verifica periodica dell'operatività del proprio personale e delle unità cinofile provvede il CNSAS-TN mediante la propria scuola nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione.

Art. 5

Finanziamento delle attività

1. La Provincia finanzia annualmente il CNSAS-TN per l'erogazione dei servizi previsti da questa legge nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione.

Art. 6

Convenzione

1. I rapporti tra la Provincia e il CNSAS-TN sono regolati da una convenzione volta a disciplinare, in coerenza con gli strumenti della programmazione provinciale riguardanti la protezione civile e la sanità, gli aspetti organizzativi ed operativi, gli ambiti di competenza dei vari soggetti coinvolti e gli aspetti finanziari funzionali e correlati all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS-TN.

Art. 7

Disciplina di attuazione

1. La Giunta provinciale approva il regolamento di esecuzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 8
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 44 e 50, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 2011.

Art. 9
Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione degli articoli 5 e 6 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile), titolo 1 (spese correnti).